

## **La nota integrativa e la relazione sulla gestione**

# Agenda

**La nota integrativa**

**La relazione sulla gestione**

# Agenda

## **La nota integrativa**

**Normativa di riferimento**

**Struttura**

**Contenuto delle singole sezioni**

**La relazione sulla gestione**

# La nota integrativa

## Normativa di riferimento

- **La normativa di riferimento per il bilancio delle banche e degli intermediari finanziari è costituita da:**
  - Regolamento (CE) n. 1606/2002
  - D.Lgs. 38 del 28 febbraio 2005
  - Circolare Banca d'Italia n.262 del 22 dicembre 2005, 1° aggiornamento del 18 novembre 2009;
  - Altri provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia e da CONSOB
  - Principi contabili internazionali IAS/IFRS
  - D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF)

# La nota integrativa

## Normativa di riferimento

- **Nell'ambito dei poteri attribuiti all'Organo di Vigilanza dall'art. 9 del Decreto Legislativo n.38 del 28 febbraio 2005, la Banca d'Italia ha predisposto la circolare n.262 del 22 dicembre 2005, 1° aggiornamento del 18 novembre 2009, che adegua la precedente circolare n.166 del 1992 (3° aggiornamento del 2002) ai nuovi principi contabili internazionali IAS/IFRS.**
- **L'aggiornamento della circolare, applicabile a partire dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2009, si è reso necessario in relazione alle novità introdotte dallo IAS 1, IAS 39 e IFRS 7. Le principali modifiche hanno comportato:**
  - Introduzione del prospetto della redditività complessiva che presenta, oltre all'utile dell'esercizio, tutte le componenti che contribuiscono alla performance aziendale imputate direttamente alle riserve di patrimonio netto;
  - Introduzione dell'informativa sui trasferimenti delle attività finanziarie tra portafogli contabili con indicazione degli effetti economico patrimoniali;
  - Introduzione dell'informativa sulla gerarchia del *Fair value* e informativa relativa.

# La nota integrativa

## Normativa di riferimento (segue)

- **Inoltre, in risposta alla crisi dei mercati finanziari Banca d'Italia, Consob e ISVAP hanno emanato in data 6 febbraio 2009 un documento che, non modificando quanto previsto dagli IAS/IFRS, sottolinea tuttavia l'importanza dell'informativa da esporre con riferimento alla continuità aziendale, ai rischi finanziari e all'*impairment* delle attività finanziarie disponibili per la vendita e alle incertezze legate alle stime.**
- **In relazione alla necessità di una maggiore trasparenza informativa da parte di tutte le società, necessaria al fine di aiutare il mercato e la comunità a meglio comprendere gli effettivi impatti economico-patrimoniali della crisi, Banca d'Italia, Consob e ISVAP hanno emanato inoltre in data 3 marzo 2010 un ulteriore documento in materia di applicazione degli IAS/IFRS che evidenzia le informazioni minime da fornire nei bilanci annuali e semestrali in relazione ad *Impairment*, ristrutturazione dei debiti e gerarchia del *fair value*, clausole contrattuali di debiti finanziari (*covenants*).**

# La nota integrativa

## Normativa di riferimento (segue)

- **Con lo scopo principale di fornire ulteriori precisazioni circa quanto richiesto dal documento del 15 maggio 2012 emesso da Banca d'Italia, Consob e Isvap in materia di applicazione degli IAS/IFRS, Banca d'Italia ha emanato in data 8 agosto 2012 una Roneata che dettaglia le modalità da seguire per fornire l'adeguata informativa in materia di imposte anticipate di cui alla legge 214/2011. La Roneata affronta altresì alcuni chiarimenti circa il trattamento contabile delle operazioni di prestito titoli, e delle operazioni di cessione di crediti deteriorati. Le modifiche introdotte saranno recepite nelle circolari interessate (ad esempio 262) alla prima occasione favorevole.**

# Agenda

**La nota integrativa**

**Normativa di riferimento**

**Struttura**

**Contenuto delle singole sezioni**

**La relazione sulla gestione**

# La nota integrativa

## Struttura

La nota integrativa è suddivisa nelle seguenti parti:

- **Parte A: politiche contabili**
  - A.1 Parte generale
  - A.2 Parte relativa alle principali voci di bilancio
  - A.3 Informativa sul *fair value*
- **Parte B: informazioni sullo stato patrimoniale**
- **Parte C: informazioni sul conto economico**
- **Parte D: redditività complessiva**
- **Parte E: informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura**
  - Rischio di credito
  - Rischi di mercato
  - Rischio di liquidità
  - Rischio operativo

# La nota integrativa

## Struttura (segue)

- **Parte F: informazioni sul patrimonio**
  - Il patrimonio dell'impresa
  - Il patrimonio e i coefficienti di vigilanza
- **Parte G: operazioni di aggregazione riguardanti imprese o rami d'azienda**
- **Parte H: operazioni con parti correlate**
- **Parte I: accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali**
- **Parte L: Informativa di settore**

Ogni parte della nota è articolata in sezioni, ciascuna delle quali illustra un singolo aspetto della gestione aziendale.

Le singole sezioni contengono informazioni sia di natura quantitativa sia qualitativa e sono corredate da note di commento circa i dati riportati. Per ciascuna informativa della parte A, B e C va indicato il riferimento alla corrispondente voce dello schema

La nota integrativa è redatta in migliaia di euro o in milioni di euro se il totale attivo è superiore ai €10 miliardi .

# Agenda

**La nota integrativa**

**Normativa di riferimento**

**Struttura**

**Contenuto delle singole sezioni**

**La relazione sulla gestione**

# La nota integrativa

## Contenuto delle singole sezioni

### Parte A: politiche contabili

- La parte A.1 contiene innanzitutto la dichiarazione di conformità del bilancio ai principi contabili internazionali e l'elencazione dei principi generali di redazione adottati.
- Sono inoltre riportati nella parte generale gli eventi successivi alla data di bilancio che i principi contabili internazionali impongono di menzionare, illustrandone natura ed effetti stimati, nonché ulteriori informazioni ritenute rilevanti.

Devono inoltre essere indicate le eventuali circostanze particolari riguardanti la prospettiva della continuazione dell'attività aziendale e l'incertezza delle stime.

- La parte A.2 illustra per ciascuna voce di bilancio (stato patrimoniale attivo e passivo e conto economico):
  - Criteri di iscrizione
  - Criteri di classificazione
  - Criteri di valutazione
  - Criteri di cancellazione
  - Criteri di rilevazione delle componenti reddituali

# La nota integrativa

## Contenuto delle singole sezioni (segue)

- **La parte A.3 contiene informazioni su:**

- trasferimenti tra portafogli: separata indicazione delle attività finanziarie riclassificate, dei valori contabili di riferimento, del *fair value* alla data della riclassifica e degli effetti che la riclassifica ha avuto sulla redditività complessiva prima e dopo il trasferimento;
- gerarchia del *fair value*: indicazione dei portafogli contabili con ripartizione per livelli di *fair value*, nonché variazioni annue delle attività e passività finanziarie valutate al livello 3.

# La nota integrativa

## Contenuto delle singole sezioni (segue)

### Parte B: Informazioni sullo stato patrimoniale

- **La parte B – distinta tra attivo e passivo – contiene informazioni di natura qualitativa e quantitativa riferite agli elementi che compongono le varie voci patrimoniali.**
- **Relativamente a tali informazioni, si vuole qui sottolineare la numerosità delle informazioni di natura qualitativa e quantitativa richieste dall'applicazione degli IAS/IFRS rispetto alla precedente Circolare Banca d'Italia utilizzata per la redazione del bilancio bancario.**
- **Tra le principali informazioni richieste dalla normativa, si evidenzia a titolo esemplificativo:**
  - l'indicazione per le attività e passività finanziarie della composizione merceologica, della composizione per debitore/emittente, del livello di *fair value* e della movimentazione intervenuta nell'esercizio;
  - l'indicazione per i crediti della composizione merceologica, della composizione per debitore/emittente, della suddivisione tra esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate e del valore di *fair value*;
  - l'indicazione per i derivati di copertura della composizione per tipologia di copertura, per portafogli coperti e per livello di *fair value*;
  - l'indicazione per le attività materiali della suddivisione tra quelle valutate a costo e quelle valutate a *fair value*, con indicazione di quelle ad uso funzionale, di quelle detenute a scopo d'investimento e di quelle acquisite in leasing finanziario e la relativa movimentazione intervenuta nell'esercizio;

# La nota integrativa

## Contenuto delle singole sezioni (segue)

### Parte B: Informazioni sullo stato patrimoniale (segue)

- l'indicazione per le attività immateriali della suddivisione tra quelle a durata definita e durata indefinita, con separata indicazione dell'avviamento e di quelle generate internamente;
- l'indicazione per le attività per imposte anticipate e passività per imposte differite della composizione e della relativa variazione intervenute nell'esercizio in contropartita del conto economico e in contropartita del patrimonio netto;
- l'indicazione per le attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione della composizione per tipologia di attività e passività;
- l'indicazione per i fondi per rischi e oneri della suddivisione tra fondi di quiescenza aziendali e altri fondi, la relativa movimentazione, con separata indicazione delle variazioni dovute al trascorrere del tempo e con l'indicazione delle ulteriori informazioni richieste dallo IAS 19 e IAS 37;
- l'indicazione tra le altre informazioni del dettaglio delle garanzie rilasciate e impegni, delle attività costituite a garanzia di proprie passività e impegni, dei leasing operativi in essere e delle operazioni effettuate dalla banca per conto di terzi (esempio: esecuzione di ordini, gestioni patrimoniali, custodia e amministrazione titoli)

# La nota integrativa

## Contenuto delle singole sezioni (segue)

### Parte C: Informazioni sul conto economico

- La presente sezione contiene informazioni di natura qualitativa e quantitativa riferite agli elementi che compongono le varie voci economiche.
- Relativamente a tali informazioni, rispetto alla precedente Circolare Banca d'Italia utilizzata per la redazione del bilancio bancario, l'introduzione degli IAS/IFRS ha comportato innanzitutto l'adeguamento dell'informativa di conto economico alle variazioni intervenute a livello patrimoniale e alle variazioni intervenute a livello di schemi di bilancio.
- Tra le principali informazioni richieste dalla normativa, si evidenzia a titolo esemplificativo :
  - informazioni sulla composizione degli interessi attivi e passivi, delle commissioni attive e passive, del risultato dell'attività di negoziazione, del risultato netto dell'attività di copertura, delle spese amministrative, degli altri oneri e proventi di gestione;
  - informazioni sulla composizione dell'utile o perdita da cessione o riacquisto di attività e passività finanziarie in base alla voce dello stato patrimoniale cui è riconducibile;
  - indicazione per le rettifiche e riprese di valore su crediti di quelle specifiche e quelle di portafoglio, incluse quelle legate al trascorrere del tempo (aggravi/rilasci di *time value* cioè l'effetto attualizzazione).

# La nota integrativa

## Contenuto delle singole sezioni (segue)

### Parte C: Informazioni sul conto economico (segue)

- tutti i costi relativi al personale sono ricondotti a voce propria, ancorchè derivanti da stime (es. accantonamenti precedentemente classificati tra i fondi rischi e oneri);
- non sono più previste le voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”;
- informazioni sull’utile o la perdita derivante da gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte;
- informazioni sull’utile per azione e dell’utile diluito per azione.

# La nota integrativa

## Contenuto delle singole sezioni (segue)

### Parte D: Redditività complessiva

- La presente sezione, contiene informazioni di natura qualitativa e quantitativa fornendo l'informativa richiesta dallo IAS 1 in relazione al prospetto della redditività complessiva (importi al lordo delle imposte, rigiri a conto economico).
- In particolare:
  - nelle sottovoci "variazioni di *fair value*" va indicato in saldo positivo o negativo delle variazioni di *fair value* registrate nel corso dell'esercizio;
  - nelle sottovoci "rigiro a conto economico" va indicata la parte della riserva da valutazione trasferita a conto economico al lordo della componente fiscale, distinguendo tra rettifiche da deterioramento e realizzo di attività;
  - nelle sottovoci "altre variazioni" figurano le variazioni diverse da quelle di cui sopra;
  - dalle "altre componenti reddituali al lordo delle imposte" sono escluse le variazioni delle riserve da valutazione connesse ad operazioni di aggregazione aziendale.

# La nota integrativa

## Contenuto delle singole sezioni (segue)

### Parte E: informativa sui rischi

- **Nella presente sezione sono fornite le informazioni riguardanti i profili di rischio di seguito indicati, le relative politiche di gestione e copertura, l'operatività in strumenti finanziari derivati.**
- **I rischi oggetto d'informativa sono:**
  - Rischio di credito
  - Rischio di mercato
    - di tasso d'interesse
    - di prezzo
    - di cambio
  - Rischio di liquidità
  - Rischi operativi

# La nota integrativa

## Contenuto delle singole sezioni (segue)

### Parte E: informativa sui rischi (segue)

- **Relativamente a ciascuno dei rischi indicati, la circolare Banca d'Italia prevede che siano fornite informazioni di natura quantitativa e qualitativa.**
- **In merito all'aspetto quantitativo, le principali informazioni da fornire riguardano:**
  - consistenze, rettifiche di valore, dinamica, distribuzione economica e territoriale delle esposizioni deteriorate e in bonis;
  - classificazione delle esposizioni in base ai rating esterni e interni;
  - distribuzione delle esposizioni garantite per tipologia di garanzia;
  - distribuzione e concentrazione delle esposizioni creditizie;
  - distribuzione per durata residua di attività e passività finanziarie e derivati per portafoglio bancario e portafoglio di vigilanza;
  - distribuzione territoriale e settoriale delle esposizioni per cassa e fuori bilancio verso la clientela e le banche;
  - operazioni di cartolarizzazione e di cessione delle attività;
  - modelli per la misurazione del rischio

# La nota integrativa

## Contenuto delle singole sezioni (segue)

### Parte E: informativa sui rischi (segue)

- **L'informativa di natura qualitativa costituisce la principale innovazione introdotta dagli IAS/IFRS.**
- **In particolare, tra le informazioni di natura qualitativa sono comprese:**
  - l'identificazione dei rischi;
  - gli aspetti organizzativi;
  - i sistemi di gestione, misurazione e controllo dei rischi;
  - le tecniche di mitigazione dei rischi.
- **La ratio dell'informativa particolarmente dettagliata richiesta dalla Banca d'Italia in questa sezione della nota integrativa è riconducibile all'enfasi posta dall'Autorità di Vigilanza sul corretto apprezzamento dei rischi cui è esposta la banca in funzione della "composizione" del proprio *business* da parte del lettore di bilancio, come evidenziato nella successiva parte F.**

# La nota integrativa

## Contenuto delle singole sezioni (segue)

### Parte E: informativa sui rischi (segue)

A partire dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2010 inoltre, Banca d'Italia con la "rioneata" n. 0142023/11 del 16/02/2011 ha richiesto alle Banche di fornire, in calce alla tabelle A.1.2 della sezione E, il dettaglio per portafogli, delle "esposizioni in bonis" distinguendo tra esposizioni oggetto di rinegoziazione nell'ambito di Accordi collettivi (es. Accordo Quadro ABI-MEF) ed altre esposizioni.

# La nota integrativa

## Contenuto delle singole sezioni (segue)

### Parte F: informazioni sul patrimonio

- **La parte F della nota integrativa è articolata in due sezioni:**
  - Sezione 1: il patrimonio dell'impresa
  - Sezione 2: il patrimonio e i coefficienti di vigilanza
- **La Sezione 1 deve riportare informazioni di natura quantitativa e qualitativa; in particolare devono essere illustrati gli obiettivi perseguiti nonché le politiche e i processi adottati nella gestione del patrimonio.**
- **Deve perlomeno essere indicati:**
  - la definizione di patrimonio cui si fa riferimento;
  - la natura dei requisiti patrimoniali esterni minimi obbligatori e come vengono considerati nella gestione;
  - le modalità con cui la banca persegue i propri obiettivi di gestione del patrimonio;
  - ogni cambiamento intervenuto rispetto ai punti su esposti rispetto all'esercizio precedente.

# La nota integrativa

## Contenuto delle singole sezioni (segue)

### Parte F: informazioni sul patrimonio (segue)

- **La Sezione 2 deve riportare separatamente informazioni qualitative e quantitative sul patrimonio di vigilanza e sull'adeguatezza patrimoniale.**
- **In particolare, per il patrimonio di vigilanza devono essere riportate le seguenti informazioni:**
  - Patrimonio di base
  - Patrimonio supplementare
  - Patrimonio di terzo livello

# La Nota Integrativa

## Contenuto delle singole sezioni (segue)

### Parte G: operazioni di aggregazione riguardanti imprese o rami d'azienda

- Nella seguente sezione devono essere riportate le informazioni riguardanti le operazioni di *business combination* in cui la Banca è stata coinvolta, distinguendo:
  - Sezione 1: Operazioni realizzate durante l'esercizio
  - Sezione 2: Operazioni realizzate dopo la chiusura dell'esercizio
  - Sezione 3: Rettifiche retrospettive
- La contabilizzazione delle *business combination* è disciplinata dall'IFRS 3-2008, che identifica una serie di passaggi fondamentali al fine della corretta applicazione dell'*acquisition method*, in primis l'identificazione dell'acquirente e della data di acquisizione (trasferimento del controllo)
- Nell'ambito di tale processo l'acquirente deve quindi analiticamente identificare gli attivi e passivi oggetto dell'operazione e valutare gli stessi a *Fair Value* alla data dell'acquisizione. Tali valori, dopo l'identificazione e valutazione delle *non controlling interest*, sono quindi confrontati con le *consideration transferred*.
- L'eventuale differenza positiva/negativa fra *consideration transferred* e *fair value di asset e liability* acquisite origina quindi un *goodwill/badwill*.
- Tale *goodwill*, iscrivibile in bilancio tra gli attivi immateriali, deve essere sottoposto ad *impairment test*. Le CGU utilizzate per l'*impairment* devono essere riconducibili ai segmenti individuati nell'informativa fornita a livello di IFRS 8.

# La Nota Integrativa

## Contenuto delle singole sezioni (segue)

### Parte G: operazioni di aggregazione riguardanti imprese o rami d'azienda (segue)

- **Le informazioni richieste per le sezioni indicate in precedenza riguardano principalmente:**
  - Nome e descrizione dell'entità acquisita;
  - data di acquisizione;
  - percentuale di voti acquisita;
  - Ragione dell'acquisizione e modalità con cui essa è stata realizzata;
  - Descrizione qualitativa dei fattori che hanno portato all'iscrizione dell'eventuale goodwill (es. sinergie realizzate o *intangible assets*);
  - Il fair value alla data di acquisizione delle *consideration transferred* e delle sue più importanti componenti (cash, altri tangibile o intangible assets, passività occorse...);
  - l'importo contabilizzato per ogni classe di attivi, passivi e passività potenziali acquisite;
  - Il valore complessivo del goodwill che è atteso essere deducibile ai fini fiscali;
  - Nel caso di badwill (bargain purchase) l'importo degli utili contabilizzati e una descrizione delle ragioni che hanno portato alla loro contabilizzazione;
  - Per ogni business combination in cui la percentuale di voti acquisita è inferiore al 100%, l'ammontare delle non controlling interest all'acquisition date e la loro valorizzazione e per quelle valutate a fair value, la tecnica valutativa e gli input chiave utilizzati dal modello per la stima di tale fair value;
  - Per le business combination in stage, il FV dell'interessenza detenuta all'acquisition date e l'ammontare degli utili/perdite registrate rimisurando a FV tale interessenza.

# La Nota Integrativa

## Contenuto delle singole sezioni (segue)

### Parte G: operazioni di aggregazione riguardanti imprese o rami d'azienda (segue)

- Se l'*acquisition date* è successiva alla fine del *reporting period* ma antecedente la data di approvazione del bilancio, l'acquirente deve fornire le informazioni di cui alla slide precedente a meno che la contabilizzazione iniziale dell'operazione non sia completata.
- In questo caso dovranno essere specificate quali *disclosure* non è possibile fornire e la ragione
- Nel caso di *business combination* per le quali la contabilizzazione iniziale è stata completata alla data di *reporting* dell'esercizio successivo, l'acquirente dovrà fornire, tra l'altro, una riconciliazione del valore del *goodwill* all'inizio e alla fine del periodo, indicando separatamente:
  - L'importo delle perdite da *impairment* all'inizio del *reporting period*;
  - Il *goodwill* addizionale contabilizzato durante il *reporting period* e i relativi aggiustamenti alla fiscalità differita;
  - Ogni altra variazione (diversa da *impairment losses* e variazione cambi) intervenuta nel valore di carico durante il *reporting period*;
  - L'ammontare degli utili o perdite registrate durante il *reporting period* e riconducibili ad *assets* e *liabilities* acquisite.

# La Nota Integrativa

## Contenuto delle singole sezioni (segue)

### Parte H: operazioni con parti correlate

- Tale parte della nota integrativa deve riportare l'informativa prevista dallo IAS 24 in tema di operazioni con parti correlate.
- Lo IAS 24 è stato oggetto di modifiche nel corso del 2009; la versione emendata è stata pubblicata infatti nel mese di novembre 2009. I *requirements* previsti dal nuovo IAS 24 sono stati recepiti da CONSOB che ha emanato, in data 12 marzo 2010, il Regolamento n.17221 recante le disposizioni in materia di operazioni con parti correlate.
- In particolare la nuova disciplina prevede:
  - la definizione del perimetro delle operazioni con Parti Correlate coerente con l'attuale IAS 24 (ma svincolata da future modifiche dello IAS stesso)
  - nuove modalità di *disclosure* al mercato e periodiche (nella relazione di gestione)
  - nuove procedure di approvazione da parte degli organi di amministrazione e sorveglianza sia per le "operazioni rilevanti" sia per quelle non rilevanti con un significativo rafforzamento dei poteri degli amministratori indipendenti accompagnate da significative esenzioni (operazioni di importo esiguo, rapporti tra controllante e controllate/collegate, operazioni ordinarie concluse a normali condizioni di mercato)

# La Nota Integrativa

Contenuto delle singole sezioni (segue)

## Parte H: operazioni con parti correlate (segue)

- criteri quantitativi e qualitativi di individuazione delle “operazioni rilevanti” effettuate con parti correlate e una nuova definizione di operazione atipica o inusuale
- **CONSOB, con la Comunicazione n.10078683 del 24 settembre 2010, ha inoltre fornito indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n.17221 del 12 marzo 2010.**

# La nota integrativa

## Contenuto delle singole sezioni (segue)

### Parte I: accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali

- In questa parte della nota integrativa sono riportate le informazioni qualitative e quantitative previste dall'IFRS 2, per tutti gli accordi di pagamento basati su strumenti patrimoniali propri (es. piani di *stock option*) che nello stato patrimoniale sono rilevati tra le altre passività o tra le riserve.

# La nota integrativa

## Contenuto delle singole sezioni (segue)

### Parte L: informativa di settore

- La parte L è obbligatoria in tutti gli intermediari quotati, con titoli quotati, ad eccezione del bilancio individuale (*separate*) delle Capogruppo che redigono il bilancio consolidato; per queste ultime e per le banche non quotate è facoltativa.
- L'IFRS 8, che ha sostituito lo IAS 14, prevede che venga fornita in Nota Integrativa l'informativa utile a valutare la natura e gli effetti finanziari dell'attività svolta e l'ambiente economico in cui la società opera.
- Allo scopo di fornire la suddetta informativa, l'IFRS 8 richiede l'individuazione degli “*operating segments*”, definiti come componenti del *business* della società:
  - per i quali essa consegue ricavi e sostiene costi
  - i cui risultati operativi sono regolarmente rivisti dalla Direzione al fine di assumere decisioni circa la destinazione delle risorse e gli obiettivi da raggiungere
  - per le quali sono disponibili informazioni “discrete”.

# La nota integrativa

## Contenuto delle singole sezioni (segue)

### Parte L: informativa di settore (segue)

- **Oltre a criteri di natura qualitativa, l'IFRS dà anche criteri di natura quantitativa.**
- **La società, infatti, dovrà fornire informativa separata per ogni settore:**
  - I cui ricavi siano pari o superiori al 10% dei ricavi di tutti i segmenti;
  - Il cui risultato economico in valore assoluto sia pari o superiore al 10% del maggiore tra il risultato di tutti i segmenti che non evidenziano una perdita e il risultato totale di tutti i segmenti che evidenziano una perdita;
  - I suoi asset siano pari o superiori al 10% degli asset di tutti i segmenti.
- **I segmenti identificati dovranno coprire almeno il 75% del totale ricavi.**
- **Per ciascuno degli *operating segment* che rispetta le caratteristiche quantitative e/o qualitative esposte in precedenza, la società dovrà fornire le informazioni richieste, nonché una riconciliazione tra le varie grandezze dei singoli segmenti descritti e le medesime grandezza complessivamente considerate.**

# La nota integrativa

## Contenuto delle singole sezioni (segue)

### Parte L: informativa di settore (segue)

- **In particolare, per quanto riguarda l'informativa da fornire, l'IFRS 8 prevede che venga data indicazione di:**
  - Informazioni di carattere generale relative all'organizzazione dei segmenti individuati e ai principali prodotti e servizi da cui originano i ricavi;
  - Risultato economico e asset di ciascun segmento, nonché l'entità delle passività riconducibili al segmento se questo è un dato oggetto di regolare comunicazione all'Alta Direzione.
- **Si dovrà inoltre dare informativa circa le seguenti grandezze qualora esse siano regolarmente comunicate e/o utilizzate dall'Alta Direzione per l'assunzione di decisioni gestionali:**
  - Ricavi esterni al gruppo
  - Ricavi da transazioni con altri *operating segments*
  - Ammortamenti e rettifiche di valore;
  - Imposte e tasse....

# La nota integrativa

## Contenuto delle singole sezioni (segue)

### Parte L: informativa di settore (segue)

- Le innovazioni apportate vanno nella direzione di un sempre più elevato grado di aderenza tra i segmenti identificati ai fini dell'informativa di bilancio e quelli identificati ai fini della reportistica interna, utilizzata dalla società per la gestione del business e dei relativi rischi.
- Qualora la società modifichi significativamente la propria struttura organizzativa, infatti, dovrà ripresentare l'informativa data rispetto al precedente esercizio secondo la nuova struttura, a meno che le informazioni non siano disponibili o sia eccessivamente oneroso.

In questo caso sarà necessario esporre l'informativa richiesta dall'IFRS 8 per l'esercizio in corso sia secondo l'attuale segmentazione sia secondo la segmentazione in essere nel periodo precedente.

# Agenda

## **La nota integrativa**

**Normativa di riferimento**

**Struttura**

**Contenuto delle singole sezioni**

**La Relazione sulla gestione**

# La relazione sulla gestione

- Il bilancio dell'impresa è corredato di una relazione degli amministratori sulla situazione dell'impresa, sull'andamento economico della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui l'impresa stessa ha operato nonché sui principali rischi e incertezze che l'impresa affronta.
- Sono illustrate le dinamiche fatte registrare, rispetto all'esercizio precedente, dai principali aggregati dello stato patrimoniale, del conto economico, del prospetto delle variazioni del patrimonio netto e del rendiconto finanziario.
- Nella relazione sulla gestione andrà inoltre riportata l'informativa riguardante le incertezze relative alla continuità aziendale nel caso in cui la *governance* ritenga comunque che non vi siano dubbi significativi circa il presupposto del *going concern*. Nel caso opposto (rilevanti incertezze, tali da far sorgere dubbi significativi circa il *going concern*) l'informativa relativa andrà inserita in nota integrativa.
- La relazione riporta inoltre la proposta di riparto dell'utile dell'esercizio.

## La relazione sulla gestione (segue)

- **Dalla relazione sulla gestione devono risultare anche le seguenti informazioni :**

- 1 l'evoluzione prevedibile della gestione;
- 2 le attività di ricerca e sviluppo;
- 3 il numero e il valore nominale delle azioni o quote detenute in portafoglio (anche dalla controllante), di quelle acquistate e vendute nel corso dell'esercizio, indicando i motivi e i corrispettivi di tali operazioni;
- 4 i rapporti verso le imprese del gruppo (controllate, collegate e controllanti) e con parti correlate;
- 5 il progetto di destinazione dell'utile o il piano di sistemazione delle perdite;
- 6 gli indicatori fondamentali dell'operatività dell'impresa nonché informazioni attinenti l'ambiente e il personale;
- 7 eventuali ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite in nota integrativa parte E su obiettivi e politiche dell'impresa in tema di assunzione, gestione e copertura dei rischi finanziari;
- 8 principali fattori che incidono sulla redditività, inclusi i cambiamenti del contesto ambientale in cui l'impresa opera, le iniziative intraprese a fronte di tali cambiamenti e i relativi risultati.

## La relazione sulla gestione (segue)

- Nel corso del 2009 è stato introdotto dall'art. 123 – bis del TUF – per le società aventi valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati – l'obbligo di redazione della cosiddetta “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari”.
- Tale relazione deve essere compilata con tutte le informazioni previste dall'art. 123 – bis e secondo lo standard predisposto da Borsa Italiana S.p.A. per le società con azioni quotate su mercati regolamentati.
- Per quanto riguarda invece le società aventi titoli di debito negoziati su mercati regolamentati le informazioni obbligatorie sono ridotte e limitate a quelle previste dalla lettera b) dell'art 123 –bis.
- Tali informazioni, concernenti “le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di predisposizione dell'informativa finanziaria”, vengono riportate in un'apposita sezione della Relazione sulla Gestione.

# Contact list

## **Vito Antonini** **Partner, Audit**

KPMG S.p.A.

Tel +39 045 8115434  
Fax +39 045 8115490  
Mobile +39 348 3080288  
mailto: [vantonini@kpmg.it](mailto:vantonini@kpmg.it)

## **Pietro Dalle Vedove** **Manager, Audit**

KPMG S.p.A.

Tel +39 045 8115442  
Fax +39 045 8115490  
Mobile +39 347 5664367  
mailto: [pdallevedove@kpmg.it](mailto:pdallevedove@kpmg.it)